

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 10. Aprile 1861.

dal Ministro Di Grazia e Giustizia

OGGETTO

*Orroga dei termini per la rinnovazione delle iscrizioni
ipotecarie*

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1° Andronetti

» 2° Menichetti

» 3° Bionuzzi

» 4° Maccio

» 5° Nari

» 6° Sanattoni

» 7° Chiapusso

» 8° Musumeci

» 9° Sabrizi

Relatore *Sanattoni*

Adottata nella tornata del 26. Aprile 1861.

SENATO DEL REGNO

Corino, addì 20 Dicembre 1861.

544

Presidenza

N. 1684.

Rispo. alla lett. 19 et.
N. 541.

N. 11490

29

Lecciate il sottoscritto di signor ricivuta
all' Onorevol.^{mo} Signor Presidente
della Camera dei Deputati, del pro-
-getto di legge, inijunto ed adottato
dalla Camera stessa, concernente
una nuova proroga dei termini
stabiliti per la rinnovazione delle
iscrizioni ipotecarie in Toscana,
che avrà cura di comunicare al
Senato nella prima sua pubblica
adunanza onde seguir il corso
prescritto dal regolamento, ed
onorarsi ad un tempo di offe-
-ringli l'attestato della sua
Distint.^{ma} considerazione.

All' Onorevol.^{mo} Signore
Al Sig. Presidente della Camera
dei Deputati
S. M. M.

F. Presidente del Senato
S. M. M.

Se intanto viene appreso

546

N.º 4136

8 luglio 1860.

953

Legge 16/13 luglio



VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono aboliti gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 26 e 28 della legge 17 marzo 1860 promulgata dal cessato Governo Toscano.

Art. 2.

Ai detti articoli sono sostituiti i seguenti:

Art. 1. Tutte le iscrizioni, qualunque ne sia la data originaria, di privilegi, ipoteche e benefizi di separazione di patrimoni, che non abbiano per alcuna causa legittima cessato di esistere, dovranno, a richiesta degli interessati, rinnovarsi a tutto giugno 1861 con le forme prescritte dall'art. 216 della legge Toscana del 2 maggio 1836.

L'obbligo di rinnovare le iscrizioni di ipoteche spettanti a persone privilegiate incomberà a coloro ai quali la legge del 2 maggio 1836 impose l'obbligo di iscrivere.

Art. 2. Gli atti che interrompono le prescrizioni di privilegi, ipoteche e benefizi di separazione di patrimoni, siano atti giudiziali o stragiudiziali, siano anteriori o posteriori alla pubblicazione della presente legge, non produrranno alcun effetto di fronte ai terzi, finchè non vengano pubblicati.

Quando il termine della prescrizione apparisca materialmente decorso, il creditore dovrà esibire al Conservatore gli atti interruttivi anteriori alla pubblicazione di questa legge o alla rinnovazione prescritta dall'art. 1, e dovrà farsene menzione nella rinnovazione medesima.

Se il rinnovante non abbia atti interruttivi da esibire e il termine della prescrizione apparisca materialmente decorso, dovrà nella rinnovazione indicare le cause per cui reputa non compiuta la prescrizione.

Art. 3. Gli atti interruttivi posteriori alla rinnovazione ordinata dall'art. 1 dovranno dal Conservatore trascriversi nel registro medesimo delle rinnovazioni e iscrizioni ipotecarie secondo l'ordine della loro esibizione.

Art. 12. Il fallimento del debitore, l'apertura delle successioni beneficiate, le vacanze della eredità e la pendenza del giudizio di concorso universale non dispensano dall'obbligo della rinnovazione delle iscrizioni contro il debitore fallito, contro i debitori defunti e contro il debitore i beni del quale sieno stati incorporati nel concorso.

Art. 19. Le iscrizioni dovranno essere rinnovate a quel medesimo Ufficio nel quale furono accese o rinnovate in esecuzione dell'art. 216 della legge del 2 maggio 1836 con dichiarazione che, quanto ai beni distaccati dal circondario della Conservazione delle Ipoteche di Pisa, ed ora compresi in quello che fu istituito nella città di Pescia colla notificazione del 28 giugno 1836,

le iscrizioni originariamente accese all'Ufficio di Pisa e trasportate in quello di Pescia dovranno essere rinnovate in quest'ultimo Ufficio. Ma qualora le iscrizioni siano di ipoteche generali dovranno rinnovarsi anche nell'Ufficio di Conservazione di Pisa.

Le iscrizioni e ipoteche generali debbono rinnovarsi in tutti gli Uffici dei circondari, ove esistono i beni.

Art. 20. Se la rinnovazione è dimandata dai cessionari dei creditori originariamente iscritti, e i cessionari non abbiano fatto voltare la iscrizione in conto proprio, dovrà esibirsi al Conservatore l'atto di cessione, come prescrive l'art. 216 della legge 21 maggio 1836.

Art. 21. Dovrà farsi la rinnovazione contro il debitore originario e contro il terzo che il creditore indicherà come possessore dei beni ipotecati, risultante dai libri estimali.

Non nuoceranno alla regolarità ed efficacia di questa indicazione le volture o dimande di voltura intervenute nei quindici giorni antecedenti alla rinnovazione, e per cui sia venuta a cessare la impostazione della persona indicata dal rinnovante.

Art. 25. Per ogni rinnovazione d'iscrizioni, qualunque sia il titolo e la somma per cui furono accese e qualunque sia il numero degli inserventi che le rinnovano, e di coloro a carico dei quali vengono rinnovate, il Conservatore percepirà a favore dello Stato, a beneficio del pubblico Erario il dritto fisso di centesimi 30 di lira italiana, se la rinnovazione sarà dimandata entro il 1860 e di centesimi 60 se sarà dimandata dal 1.° gennaio a tutto il giugno 1861.

2.° Per suo emolumento, 70 centesimi di lira italiana, ancorchè nella primitiva iscrizione o nella rinnovazione concorrono più e diversi titoli di credito contro un medesimo debitore;

3.° Di più il rimborso del valore della carta bollata, del registro di consegna e di quello di formalità nella quantità che, a forma delle veglianti leggi, sarà necessaria per ogni rinnovazione.

Art. 26. Il pagamento dei diritti ed emolumenti fissati dall'articolo precedente dovrà essere anticipato dai creditori rinnovanti, salvo il regresso contro i debitori e possessori dei beni obbligati; ma, quanto alle rinnovazioni d'iscrizioni d'ipoteche legali, andrà a carico dei patrimoni spettanti alle persone privilegiate.

I creditori non avranno regresso per la doppia tassa voluta

dal precedente articolo n.º 1 e nelle rinnovazioni delle iscrizioni d'ipoteche spettanti a persone privilegiate; la maggior tassa andrà a carico di coloro ai quali incumbeva dimandare la rinnovazione.

Art. 28. Le iscrizioni non rinnovate nel termine e nei modi stabiliti dalla presente legge restano inefficaci e la rinnovazione fatta dopo la decorrenza di detto termine varrà soltanto come iscrizione nuova, avente data nel giorno in cui sarà accesa ai registri ipotecari.

Art. 3.

I Conservatori delle Ipoteche non potranno nei certificati comprendere alcuna iscrizione che non sia stata rinnovata.

Art. 4.

Se nelle graduatorie saranno collocati creditori per titoli coattivamente affrancabili, a mente della legge del 15 marzo 1860 ed altre vigenti in Toscana, i creditori posteriori potranno valersi della facoltà di affrancare che sarebbe appartenuta al debitore.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 8 luglio 1860.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli

G. B. CASSINIS.

G. B. CASSINIS.

Verità

SESSIONE 1861

N° 29-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

ANDREUCCI, MENICHETTI, FIORUZZI, MACCIO', MARI,
PANATTONI, CHIAPUSSO, MUSUMECI, FABRIZI

sul progetto di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia
nella tornata del 10 aprile 1861

Proroga del termine stabilito dall'articolo 2 della legge
8 luglio 1860 per la rinnovazione delle iscrizioni ipo-
tecarie e per la pubblicazione degli atti interruttivi e
sospensivi della prescrizione nelle provincie toscane.

Tornata del 23 aprile 1861.

SIGNORI,

Una mole sempre crescente d'iscrizioni ipotecarie imbarazzava grandemente in Toscana la contrattazione dei beni immobili, e la distribuzione del prezzo ai creditori; in quanto che dal 1856 in poi erano sospese le rinnovazioni, e molte ipoteche rimanevano inscritte, benché fossero perente o relative a crediti estinti.

Il Governo toscano credè riparare a codesto inconveniente, pubblicando nel 17 marzo 1860 una legge, la quale conteneva parecchi provvedimenti, in gran parte relativi alla perenzione delle ipoteche, alla interruzione delle prescrizioni, ed alla rinnovazione generale delle iscrizioni che non apparissero prescritte, o delle quali si dimostrasse sospesa o interrotta la prescrizione. Col surrogare nuovi registri ipotecari agli antichi, che erano troppo numerosi e intralciati, si veniva finalmente a raggiungere per l'avvenire quella maggiore fedeltà e chiarezza, che è desiderabile nello stato delle ipoteche e nei certificati relativi.

(29-A)

Ma, quando davasi mano alla esecuzione della legge predetta, si riscontrò che varie disposizioni di essa non erano scevre di esorbitanza, e che altre avrebbero incontrato in pratica non lievi difficoltà. Fu eccitato pertanto il Ministero di grazia e giustizia a presentare un progetto di riforma alla Camera dei deputati, la quale, rifiuse quasi integralmente le già promulgate disposizioni, e, previo il conforme voto del Senato, la legge degli 8 luglio 1860, inserita nella raccolta n° 4156, ha definitivamente regolata questa fase transitoria delle ipoteche in Toscana.

Attualmente lo stesso signor ministro di grazia e giustizia, inerendo alle istanze di molti interessati, e specialmente di varii amministratori di patrimoni pubblici e della causa pia, ha proposto alla Camera dei deputati una legge tendente soltanto a prorogare, dalla fine del prossimo giugno a tutto il 31 dicembre, il termine assegnato per il completo rinnovamento delle iscrizioni.

Veramente sarebbe stato desiderabile, che tutto si fosse compiuto dentro il periodo già fissato; in quanto che pendente la rinnovazione delle iscrizioni riesce malagevole il fare la purgazione dei beni o la vendita giudiziale, la graduatoria dei creditori e la distribuzione del prezzo degli immobili.

È però giusto che si consideri, non essersi potuto iniziare in Toscana la esecuzione della legge degli 8 luglio 1860, finchè non vennero approntati di concerto col Governo i nuovi registri ipotecari; ed essersi poscia incontrate non poche difficoltà nelle operazioni occorrenti, sia per constatare la interruzione o la sospensione delle prescrizioni, sia per accertare la persona dei debitori e quella dei possessori attuali dei beni ipotecati, sia per la identificazione e descrizione dei fondi, specialmente quando trattavasi d'ipoteche generali ed antiche.

Tutte queste valutabili circostanze, e la effettiva impotenza in cui si troverebbero oggimai gl'interessati di mettersi in regola dentro il prossimo giugno, hanno determinato il voto degli uffizi, e quello della vostra Commissione, ad accordare la domandata proroga fino al 31 dicembre. Questo aumento del primo termine, che è tuttora in corso, fu ritenuto nella relazione del ministro e si ritiene da noi come bastante, senz'altri indugi, a superare ogni difficoltà ed a completare la rinnovazione di tutte le iscrizioni.

Abbiamo bensì creduto, che il tenore della legge proposta potesse riuscire più chiaro e più semplice, riformandone la compilazione. Infatti, ferme restando in ogni parte le disposizioni della legge degli 8 luglio 1860, non altro vuolsi decretare, tranne la preaccennata proroga del termine; cosicchè le rinnovazioni continueranno a farsi fino a tutto dicembre del corrente anno, nei soliti modi e forme, e con le tasse attuali.

PANATTONI, *relatore.*

PROGETTO DEL MINISTERO

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'articolo 2° della legge 8 luglio 1860, n° 4156 (agli articoli riformati 1° e 2°, primo e secondo capoverso), per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie e per la pubblicazione degli atti interruttivi e sospensivi della prescrizione nelle provincie toscane, è prorogato a tutto dicembre 1861.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Articolo unico.

Il termine assegnato per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie in Toscana nei modi e forme stabilite dalla legge del di 8 luglio 1860 (numero 4156 della raccolta) è prorogato per tutti gli effetti al 31 dicembre 1861.

Approvato nella Commissione del 26 Aprile 1861.

Nelli

1
Signori Deputati,

La legge ipotecaria toscana in data 2. Maggio 1836. non prescrivendo una periodica rinnovazione delle iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche; due inconvenienti principalmente ne derivavano.

1° la proprietà fondiaria appariva oberata da un'immensa mole di ipoteche che più non suddivisivano;

2° Dovendosi nei giudizi di esecuzione immobiliare di praxazione d'ordine legittimatoria citare tutti i creditori iscritti tali cause riescono soverchiamente costose e lunghe.

A ciò volle rimediare il Governo toscano colla legge del 4. Marzo 1838. ordinando che si vadessero dai registri ipotecari le iscrizioni delle ipoteche prescritte; che se le prescrizioni erano state interrotte, gli atti interrattivi si pubblicassero nel termine di sei mesi a datare dalla promulgazione della legge; che si rinnovassero nel termine di un anno dal giorno della scadenza del semestre suddetto - le iscrizioni valide che contavano

un periodo di anni dieci - e
nell'anno successivo quelle che
contavano un periodo di anni
venti e congegnando con varie altre
prescrizioni il sistema ipotecario in allora vigente.
La legge susseguente era destinata
a soddisfare ad un bisogno econo-
mico grandemente sentito, ma
l'effetto suo non corrispose in
tutto alle speranze che ne avevano
determinato la pubblicazione.

Alcune delle sue disposizioni
sollevarono tosto non lievi
difficoltà e richiami. Si temeva
specialmente che i conservatori
dovessero erigersi a giudici
della perenzione, della existen-
za o non esistenza giuridica
delle ipoteche. Si dubitava che i
debitori e i terzi possessori
per ottenere la radiazione delle
ipoteche fossero tenuti a for-
nire una prova negativa ed
impossibile; si notavano gli
inconvenienti che provenivano
dall'aver si stabilito un ter-
mine diverso per la pubblica-
zione degli atti interrattivi del-
la prescrizione e per la rimova-
zione delle iscrizioni ipotecarie
distinguendo quelle di antica
da quelle di recente data. Con-
suravasi finalmente il dis-
posto della stessa legge che aveva
ordinato la rimozione delle
iscrizioni soltanto contro il terzo
possessore a differenza della legge
del 2. Maggio 1836. che la dichiarò
obbligatoria contro l'originario debitore.

A questo ed altri tali menda-
pose riparò la legge 8. Luglio 1869
~~approvata dal Parlamento~~, la
quale all'art. 2^o cumulando

il termine stabilito per la pubblicazione degli atti inter-
 sottivi della prescrizione e quello
 fissato per la rinnovazione
 delle iscrizioni e togliendo ogni
 differenza fra quelle di antiche e
 quelle di recente data, stabilì
 dovervi le medesime indistinta-
 mente rinnovare a tutto giugno
 1861. di pose all'art. 2.º che rin-
 novando l'iscrizione si dovesse far
 cenno degli atti che avessero in-
 tenuto la prescrizione; impose
 all'art. 24. l'obbligo di rinnovare
 l'iscrizione non solo contro il
 debitore originario ma egualmente
 contro quegli che dai libri esti-
 mati apparisse essere possessore
 dei beni ipotecati. e rimase inefficaci le
 iscrizioni non rinnovate nel termine cui si stabilì. (1)

Pubblicata tal legge gli interef-
 sari si accinsero ad eseguir la
 e dai rapporti pervenuti al
 Governo risulta che vi diedero
 opera colla massima solerzia;
 ciò nulla di meno non poche sono
 le iscrizioni che non poterono
 per anco rinnovarsi. Il tempo
 a quest' uopo prefinito non è
 lontano a scadere, essendo que-
 sto stato fissato a tutto giugno
 1861. onde parecchi creditori, le
 curie e le autorità locali di
 Corsica presentavano petizione
 al Governo affinché promovesse
 dalle Camere legislative una
 proroga del suddetto termine.

Le ragioni addotte a giustifica-
 re questa domanda sono in breve
 le seguenti:

Il termine assegnato dagli
 art. 1. e 2. della legge 8. luglio 1860.
 fu necessariamente diminuito
 dal tempo occorso per lo studio
 di via e per preparare gli

Art. 2.
 (1) Gli atti attuali sono figurati
 i seguenti

Art. 1.º Tutte le
 iscrizioni -
 Art. 2.º Gli atti
 che interrompono -
 Art. 21. Davanti
 agli attuali -
 Art. 24. Le iscrizioni non rinnovate

N. 83
 Di Giuseppe
 Di Luigi
 gli attuali -

elementi indispensabili alla tua
pratica applicazione.

Dovendosi le iscrizioni rinnovo-
vare contro i debitori originari,
è nella maggior parte dei casi
necessario per poter rintracciare
il titolo primitivo pagare a
rassigna molte carte, farne di-
ligente esame pratiche lun-
ghe e pazienti ricerche in Or-
chivi.

La rinnovazione delle iscrizioni
ipotecarie dovendosi poi ese-
guire anche contro il possessore
dei beni ipotecati, nuovi ostacoli
ed indugi s'incontrano.

Ben sovente debbono ^{+ domandare} ~~richiedere~~
informazioni a diversi uomini
per ~~trovare~~ ^{trovare} i possessori
dei beni ipotecati.

I Ministri del fisco sono
tal fiata obbligati a chiedere
schiarimenti alle parti, queste
trovansi a lor volta nella ne-
cessità di reiterare la domanda
per avere complete le indicazioni,
di cui abbisognano, la multipli-
cità delle richieste, e quindi
inevitabili ritardi, ~~ed eccome le~~
~~Richieste notizie.~~

L'incertezza sull'identità dei
beni per mancanza di corrispon-
denza tra il vecchio estimo ed
il nuovo cadastro necessitano
di rado l'opera dei periti.

Moltissimi crediti assicurati
con iscrizioni ipotecarie che deb-
bono essere rinnovate appartengo-
no ad opere ed a famiglie o ad
altri enti o a soli i cui ammi-
nistratori non possono avere
conoscenza delle ragioni ~~del titolo~~

presentandovi il qui unito
progetto di legge col quale il
termine fissato dall'art. 1° e dal
1° ^{capo} ~~comma~~ dell'art. 2° ^{della legge 8. lug. 1860.} per la rin-
novazione delle iscrizioni ipote-
carie per ~~la~~ ^{la} ~~pubblicazione~~ ^{pubblicazione}
notazione degli atti interrattivi
della prescrizione viene prorogato
a tutto dicembre 1861.

Non credo si abbia a con-
cedere una maggior proroga;
perché da informazioni avute
mi conta poter essere questa
sufficiente per eseguire le opera-
zioni che ancora rimangono a
compiersi e perché non farebbe
più oltre sospendere i
benefici effetti della succitata
legge la quale intesa ^{qualun-}
com'è a porre in luce i pesi
che veramente ^{vinculano il} ~~caricano~~ ^{sulla}
prosperità ^{del} ~~territorio~~ ^{territorio}
Toscano promuove ^{colta} ~~la~~ pubblica
fiducia e sociali transazioni.

Grandi signori è in Toscana
l'aspettazione della proposta
legge, da essa dipendono molti
e vitali interessi e ~~è~~ ^è ~~essa~~
dettata da incontestabili ra-
gioni di necessità, spero
quindi aderire alla preghiera
che Vi fo di volerla, come d'
urgenza, sottoporre alle Vostre
deliberazioni.

Art. Unico

Il termine stabilito
dall' art. 2. della legge
8. Luglio 1860 n. 4156 Magli
articoli riformati 1. e 2. (Capone),
per la rinnovazione delle iscrizioni
ipotecarie e per la pubblicazione
degli atti interrattivi della perfezione,
è prorogato a tutt. Dicembre
1861.

N^o 29.

Progetto di legge presentato dal Ministero
di Giustizia e Grazia / Caspary /

Prova del termine stabilito dall'art 2^o
della legge 28. luglio 1860 per la rinnovazione
delle iscrizioni ipotecarie e per la pubblicazione
degli atti interrattivi o sospensivi della trascrizione nelle
Prov. Siciliane.

firmata dal 10. Aprile 1861.
